

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 05/09/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36476-il-comandante-di-stazione-che-ritardi-di-consegnare-un-oggetto-smarrito-al-sindaco-non-colpevole-del-reato-militare-di-omessa-esecuzione-di-incarico>

Autore: Davide Gambetta

Il Comandante di Stazione che ritardi di consegnare un “oggetto smarrito” al Sindaco non è colpevole del reato militare di “Omessa esecuzione di incarico”

Il Comandante di Stazione che ritardi di consegnare un “oggetto smarrito” al Sindaco non è colpevole del reato militare di “Omessa esecuzione di incarico”.

Non configurabilità del reato militare di “omessa esecuzione di incarico” nel caso in cui un appartenente all’Arma manchi di consegnare al Sindaco nei termini di Legge un oggetto rinvenuto ex art. 927 Cod. Civ..

Di Davide GAMBETTA

Arbitro presso la Camera Arbitrale del Centro Nazionale di Studi sul Diritto Condominiale ed Immobiliare (CESCOND).
Studente di Giurisprudenza alla LUISS.

Il Codice Penale Militare di Pace è il principale testo di riferimento per la qualificazione dei reati commessi da personale militare in tempo di pace. Approvato con Regio Decreto del 1941 unitamente al Codice Penale Militare di Guerra e successivamente modificato da periodici interventi del Legislatore, si preserva nella sostanza come un sistema complesso di norme atto a regolamentare la condotta del militare ed i reati che questi venga eventualmente a commettere.

Nell’economia della presente analisi risulta funzionale e necessario premettere quali soggetti siano effettivamente interessati dalle norme del citato codice, per quanto “militari” prima approssimazione. La nozione di “militare” si sostanzia infatti non solo nei componenti dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica, ma comprende anche gli appartenenti alla Guardia di Finanza e, ex Art. 1 legge 31 Marzo 2000, all’Arma dei Carabinieri.

Valga quest’ultimo riferimento, dato che il militare del quale va a trattarsi considerando il caso di specie appartiene all’Arma dei Carabinieri e, badi il lettore, che si lasciano a margine della presente cognizione altri soggetti interessati dalle norme in esame.

L’art. 177 del Codice regolamenta il caso in cui un comandante di forza militare si astenga dall’eseguire un incarico affidatogli senza poter addurre alcun giustificato motivo. Il militare, colpevole di “Omessa esecuzione di un incarico” subisce la sanzione della reclusione militare fino a tre anni (ridotto ad uno nel caso in cui l’omissione dipenda da semplice negligenza).

Quanto in premessa per comprendere e valutare in caso di specie, sul quale si è espressa la Prima Sezione della Cassazione Civile, presidente Siotto, relatore Cassano.

Un appartenente all’Arma dei Carabinieri, Comandante di Stazione in un Comune, aveva omesso di consegnare nei termini di legge al Sindaco un bene (la somma di euro ottocentocinquanta) invenuto da una cittadina e momentaneamente depositato in Caserma. Ai sensi dell’art. 927 del Codice Civile, chi invenga un determinato bene deve restituirlo al proprietario o, in subordine, consegnarla al sindaco allegando informazioni sulle circostanze del ritrovamento. In quel frangente interviene, quale soggetto mediatore tra cittadino ritrovatore e sindaco, la forza pubblica (nella specie l’Arma).

Nulla per comodità su premio ed acquisto per invenzione della proprietà.

Il Procuratore Militare, stante l'omessa consegna del bene ritrovato al sindaco e deducendone una "mancanza" nell'adempimento di un dovere nei confronti di un pubblico ufficio, riteneva integrata la fattispecie dell'art. 117 c.p.m.p..

Non così per il giudice di merito d'Appello e per la Corte di Cassazione, alla luce di una interpretazione logico-sistematica della norma che determinasse in via definitiva la reale portata della nozione di "incarico affidatogli", sulla quale si appuntano le principali doglianze della Procura.

L'art. 117 nulla dice sulla "fonte dell'incarico" ovvero sul soggetto, l'ufficio o l'autorità dalla quale debba promanare l'incarico affinché il "comandante di una forza militare" destinatario sia vincolato all'esecuzione sotto pena di commissione del reato in analisi.

Chiarisce la Cassazione che non può ritenersi "fonte dell'incarico" il Codice Civile od una sua norma (e quindi l'art. 927) considerati genericamente, ma che debba intendersi restrittivamente qualificato soltanto un soggetto specificamente identificato, gerarchicamente sovraordinato nell'ordimento militare o detentore di uno specifico potere in tal senso.

A questo requisito si associano unitamente i seguenti: "la natura individuale e formale dell'incarico" e "la stretta correlazione eziologica tra fonte dell'incarico, suo contenuto e inadempimento".

Indubbia rilevanza è riservata infine alle circostanze nelle quale si esprime il conferimento dell'incarico: il contesto deve caratterizzarsi per la natura militare e, di conseguenza, deve comprendere l'impiego di uomini e mezzi per l'assolvimento di specifici compiti per seguenti fini militari.

Non valgono riferimenti all'ufficio pubblico destinatario della consegna (il sindaco) dato che, con formula assertiva ed insuscettibile di letture discordanti, la Suprema Corte ha escluso dalla dignità di "fonti dell'incarico" qualsiasi soggetto esterno all'ordinamento militare e che quindi manchi delle specifiche connotazioni "organizzative e funzionali".

La nozione di "incarico affidato(gli)" non si presta quindi ad una interpretazione estensiva che esorbiti dall'ordinamento militare, per quanto si modelli duttamente sulle particolari qualità del soggetto destinatario dell'incarico e sul reale nesso funzionale tra incarico ed ordinario mansionario.

La semplice prescrizione rivolta indistintamente ad ogni cittadino non può quindi essere logicamente inclusa nella nozione innanzi precisata senza violare il principio di tipicità che ne governa l'interpretazione.

Il testo della sentenza è disponibile nella sezione "Recentissime dalla Corte" del sito web della Corte di Cassazione.